

**Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 (Fascicolo «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*») <sup>(1)</sup>**

Con la presente Circolare si istituisce la segnalazione delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*.

Scopo della segnalazione è la costruzione di un archivio che raccolga dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) e che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (*default*).

La costruzione di tale archivio si ricollega al nuovo modello contabile di impairment in corso di definizione da parte dell'*International Accounting Standard Board* (IASB), destinato a sostituire quello attuale basato sulle perdite subite (*incurred losses*) previsto dal principio contabile internazionale IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurement*". Il nuovo modello richiederà a tutti gli intermediari vigilati la capacità di stimare le perdite attese (*expected losses*).

La segnalazione ha anche finalità di vigilanza informativa sugli intermediari che adottano o intendono adottare i modelli interni avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito (AIRB), con particolare riferimento alla determinazione del tasso di perdita in caso di default (*loss given default*, LGD).

Tra le differenti metodologie che possono essere utilizzate per il calcolo della LGD, l'archivio adotta la cosiddetta *workout LGD* <sup>(2)</sup>.

La rilevazione, che deve essere compilata dagli intermediari su base individuale e con frequenza annuale, ha per oggetto le perdite subite sulle esposizioni (in bilancio e "fuori bilancio") classificate in *default* <sup>(3)</sup> nei confronti di soggetti residenti in Italia, la cui procedura di recupero si è conclusa nel corso dell'anno di riferimento della segnalazione. Formano oggetto di rilevazione anche le esposizioni che, ancorché non chiuse, alla data di riferimento della segnalazione risultino classificate in sofferenza per un periodo di 10 anni.

La segnalazione ha carattere analitico; vengono pertanto censiti dati riferiti alle singole linee di credito in *default*. A tal fine viene chiesto il "codice censito" dell'Anagrafe dei soggetti curata dalla Banca d'Italia (ex codice Centrale dei rischi) utilizzato nelle segnalazioni nominative. Per gli intermediari che non utilizzano la rete nazionale interbancaria per l'inoltro della messaggistica anagrafica, si fa riserva di fornire indicazioni specifiche sulle modalità da seguire per la richiesta di codifica delle posizioni che oggi non risultano censite.

Per le posizioni classificate in default entro la data del 31 dicembre 2013 sono previste modalità segnaletiche semplificate <sup>(4)</sup>.

La presente segnalazione entra in vigore a far tempo dalla data contabile del 31 dicembre 2014, con riferimento alle posizioni chiuse nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014.

\* \* \*

(1) Il testo integrale della Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 è pubblicato sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_bi/circ-reg/circ\\_284](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/circ_284).

Avendo tale pubblicazione valore legale ai sensi dell'art. 32, co. 1, L. 18/6/2009, n. 69, il fascicolo non sarà distribuito in formato cartaceo.

(2) Tale metodologia si basa sull'attualizzazione dei flussi di cassa positivi e negativi connessi con l'attività di recupero delle posizioni *defaulted*: il rapporto tra il valore attuale netto di tali flussi alla data del default e l'importo dell'esposizione al momento del default (*exposure at default*, EAD) costituisce il tasso di recupero dell'attività in *default*, il cui complemento all'unità rappresenta la misura della LGD.

(3) Vale a dire, le esposizioni in sofferenza, incagliate, ristrutturare e scadute e/o sconfinanti deteriorate come definite nelle segnalazioni di vigilanza.

(4) Ciò in particolare con riferimento alla segnalazione dell'informazione sullo "status intermedio" e alle voci 55302 "Variazioni EAD" e 55304.02-04 "Recuperi - rimborsi", nonché a taluni attributi informativi.

Per rendere l'archivio segnaletico funzionale nel più breve tempo possibile è previsto, limitatamente alle sofferenze, l'invio di dati riferiti alle posizioni chiuse entro la data del 31 dicembre 2013 secondo modalità semplificate.

In particolare, gli intermediari inviano informazioni relative a posizioni chiuse entro il 31 dicembre 2013 e entrate in sofferenza successivamente al 1° gennaio 2004, nonché a posizioni che risultano ancora aperte alla data del 31 dicembre 2013 e sono state classificate in sofferenza nel periodo 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2003.

L'invio di tali dati è volontario e va operato sulla base dell'effettiva disponibilità presso gli intermediari segnalanti.

Si fa riserva di fornire indicazioni specifiche sulle modalità e la tempistica d'inoltro di questi dati.

La segnalazione è stata sottoposta a consultazione pubblica e ad analisi d'impatto della regolamentazione. Nel sito informatico della Banca d'Italia è pubblicata una sintesi dei commenti ricevuti <sup>(5)</sup>.

---

(5) Tale sintesi è disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo: [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc\\_concluse/raccolta/2013/segn\\_arch\\_def/resoconto.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/raccolta/2013/segn_arch_def/resoconto.pdf).